

**Istruzione e scuole - diritto all'istruzione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - ,
Ordinanza n. 5060 del 28/02/2017**

Sostegno scolastico al portatore di handicap - Consistenza dell'insegnamento di sostegno anteriormente alla redazione del piano educativo individualizzato – Controversia - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all'amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione dell'autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto, che determina il sorgere dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell'alunno stesso.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 5060 del 28/02/2017